



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI  
DELLA CALABRIA

Decreto n. 4 del 11/02/2021

**OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione - Applicazione quota avanzo vincolato presunto di amministrazione 2020.**

**Il Direttore reggente dell'ARTCa1**

*Avv. Filomena Tiziana Corallini*

(firma digitale)

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità ARTCa1 (approvato con Delibera n. 21/2019), si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria

Il Decreto si compone di n.5 pagine, comprese di frontespizio

## Il Direttore

### Visti:

- la L.r. n. 35/2015, “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in servizio presso il Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità*”;
- il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.r. n. 35/2015;
- il Regolamento regionale n.14/2016, avente ad oggetto il “*Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)*”;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;
- la Delibera ARTCal n. 21/2019, “*Approvazione del nuovo Regolamento di contabilità*”;
- la L. n. 241 del 1990, “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 19/2002, “*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso*” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 82/2005, “*Codice dell’amministrazione digitale*” e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000, “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;
- il DPCM del 31.10.2000, “*Regole tecniche per il protocollo informatico*”;
- il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 14.10.2003, “*Linee Guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi*”;
- la Delibera n. 3/2020, “*Approvazione del documento di Programmazione aziendale 2020-2022 (DPA)*”;
- la Delibera ARTCal n. 4/2020, “*Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020- 2022*”.
- Il Decreto n. 40 del 31/12/2020 con il quale sono accertate le somme per euro 82.720.000,00;

**Premesso che** l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”, sancisce che “*nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione del prospetto*”

*aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario”;*

**Visto** l'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, secondo cui *“le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente”;*

**Visto e richiamato** l'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che *“nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge”;*

**Considerato che** il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011;

**Ravvisata** la necessità di approvare le modifiche al prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, a seguito dell'approvazione dello schema del rendiconto della gestione, al fine di consentire l'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2021-2022;

**Dato atto che** l'Ente è in esercizio provvisorio;

**Richiamato** l'art. 42 del D. Lgs. 118/2011, dove al comma 5 si stabilisce che *“costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito*

*una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;*

**Tenuto conto** delle esigenze dei servizi i quali hanno elaborato le richieste di variazione delle previsioni di entrata e di spesa per il periodo **2021-2023**;

**Vista** la variazione di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021– Esercizi 2021-2022-2023;

**Considerata** la necessità di procedere, col presente atto, all'applicazione al bilancio 2021 di parte della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione per € 975.711,86;

**Considerato che** le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute sono compensate da maggiori entrate, da minori spese e dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione;

**Per quanto sopra** si apporta la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, di cui si riportano sinteticamente i risultati finali:

#### ANNO 2021

Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Maggiori entrate	€ 975.711,86	Maggiori spese	€ 975.711,86
Minori entrate	//	Minori spese	//
<b>Totale variazione a pareggio</b>	<b>€ 975.711,86</b>	<b>Totale variazione a pareggio</b>	<b>€ 975.711,86</b>

**Preso atto** che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'art. 74 avente ad oggetto l'adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza locale;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito,

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e ne fanno parte integrante e sostanziale:

1. **DI APPROVARE** le variazioni di bilancio proposte per gli anni 2020, 2021 e 2022, dell'Autorità Regionale dei Trasporti in Calabria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. **DI APPROVARE** l'applicativo dell'avanzo vincolato presunto di amministrazione.
3. **DI DARE ATTO** che le variazioni sono state assunte nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione, a cura del Direttore, in formato aperto del provvedimento sull'albo online e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

**Il Direttore reggente**

*Avv. Filomena Tiziana Corallini*

(firma digitale)